



# **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE “MEGAFONO”**

*Approvato con delibera del Consiglio Unione n. 39 del 29.07.2010*

## **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE "MEGAFONO"**

### **Articolo 1 – ISTITUZIONE DELLA CONSULTA**

E' istituita, quale organo di confronto per la Giunta e il Consiglio dell'Unione Terre di Castelli sui temi delle politiche giovanili, la Consulta Giovanile denominata "Megafono".

### **Articolo 2 – FINALITA'**

La consulta vuole essere innanzitutto un luogo di conoscenza e di dialogo tra la Pubblica Amministrazione ed i giovani residenti nel territorio dell'Unione.

La Consulta Giovanile "Megafono":

- è un luogo di confronto e di dibattito fra i giovani
- è strumento di informazione e conoscenza delle realtà giovanili
- si rapporta con i gruppi giovanili formali e informali presenti sul territorio
- favorisce il rapporto tra i giovani e le Istituzioni locali
- sviluppa nei giovani il senso di appartenenza e partecipazione alla propria comunità
- si propone come punto di riferimento e di informazione per i gruppi ed i singoli interessati ai temi della condizione giovanile nei suoi vari aspetti: scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, ecc
- promuove dibattiti, ricerche ed incontri
- promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani
- promuove rapporti e scambi culturali con le altre Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale

### **Articolo 3 – ARTICOLAZIONE E FUNZIONAMENTO**

La Consulta Giovanile "Megafono" è strutturata in cinque Consulte territoriali ed una Consulta Centrale, all'interno delle quali sono individuate articolazioni con specifiche competenze.

1. Le Consulte Territoriali sono strutturate attraverso:

- l'Assemblea Territoriale;
- il Coordinatore Territoriale;
- il Vice coordinatore Territoriale.

2. La Consulta Centrale, che rappresenta e coordina le Consulte territoriali, è strutturata attraverso:

- L'Assemblea Centrale
- Il Presidente
- Il Vicepresidente

Le funzioni di supporto alla consulta sono svolte dalla struttura organizzativa dell'Assessorato alle Politiche giovanili dell'Unione, con particolare riferimento al ruolo degli operatori delle politiche giovanili. Di ogni seduta verrà redatto un verbale.

Per il funzionamento interno della Consulta saranno approvate un insieme di regole, applicative del presente Regolamento e non in contrasto con esso.

#### **Articolo 4 – ASSEMBLEA TERRITORIALE**

L'Assemblea Territoriale è costituita da tutti i giovani residenti, domiciliati, ma anche non residenti che partecipino attivamente alla "vita" del territorio di uno dei Comuni dell'Unione in cui è presente la Consulta Territoriale, di età compresa tra i 15 e 28 anni che richiedano di parteciparvi. Possono essere accolti, quali componenti della Consulta Territoriale, anche singoli appartenenti a gruppi organizzati operanti sul territorio. La richiesta di ammissione alla Consulta va presentata al Servizio Politiche Giovanili dell'Unione.

L'Assemblea Territoriale:

- elegge, a maggioranza semplice, il Coordinatore e Vice Coordinatore Territoriale
- persegue le finalità di cui all'articolo 2
- elabora, ad inizio anno, un programma annuale di proposte e progetti a valenza territoriale e sovraterritoriale da presentare all'Assemblea Centrale, ferma restando la possibilità di inserire nuove iniziative anche nel corso dell'anno o di aderire ad iniziative promosse dal Comune o altri soggetti istituzionali presenti sul territorio
- Approva la relazione annuale di verifica dell'attività svolta, predisposta dal Coordinatore Territoriale, che presenterà all'Assessore alle politiche giovanili del Comune e dell'Unione.

#### **Articolo 5 –COORDINATORE E VICE COORDINATORE TERRITORIALE**

Il Coordinatore e Vice Coordinatore Territoriale, sono di età compresa tra i 18 e 28 anni e sono eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea Territoriale, nella sua prima riunione. Durano in carica due anni e

alla scadenza possono essere rieletti. Tali cariche possono essere ricoperte anche da giovani non residenti, ma che dimostrino un forte interesse ad operare nell'ambito delle politiche giovanili del territorio dell'Unione.

Il Coordinatore Territoriale:

- convoca l'Assemblea Territoriale, di norma ogni 40 giorni e la rappresenta all'interno dell'Assemblea Centrale
- predispone e invia ai membri dell'Assemblea Territoriale la convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea Territoriale
- rappresenta la Consulta territoriale all'interno dell'Assemblea Centrale, nelle sedi ufficiali, nei rapporti con Enti ed Istituzioni pubbliche e private
- individua, fra i componenti dell'Assemblea Territoriale, dei referenti per tematiche o progetti che potranno partecipare anche alle sedute dell'Assemblea Centrale
- redige il programma annuale di proposte e progetti a valenza territoriale e sovraterritoriale da presentare all'Assemblea Centrale
- redige, a fine anno, la relazione di verifica dell'attività svolta da presentare al Presidente dell'Assemblea Centrale, all'Assessore alle politiche giovanili del Comune e dell'Unione.

Il Vice Coordinatore Territoriale:

- svolge le funzioni di segretario nel corso delle sedute dell'Assemblea Territoriale
- rappresenta, assieme al Coordinatore, la Consulta territoriale all'interno dell'Assemblea Centrale, nelle sedi ufficiali, nei rapporti con Enti ed Istituzioni pubbliche e private
- sostituisce il Coordinatore Territoriale nelle sue funzioni in caso di sua assenza

#### **Articolo 6 – ASSEMBLEA CENTRALE**

Sono componenti dell'Assemblea Centrale i Coordinatori e Vice Coordinatori Territoriali.

L'Assemblea Centrale:

- elegge, a maggioranza semplice, il Presidente e Vicepresidente
- persegue le finalità di cui all'articolo 2

- elabora, ad inizio anno, la programmazione annuale delle attività, esito del confronto e condivisione delle proposte e progetti presentati dalle Consulte territoriali e predispone un documento di sintesi da presentare all'assessore alle Politiche Giovanili dell'Unione
- approva la relazione annuale di verifica dell'attività svolta, predisposta dal Presidente.

#### **Articolo 7 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CENTRALE**

Il Presidente e Vicepresidente sono eletti, a maggioranza semplice, dall'Assemblea Centrale, nella sua prima riunione. Durano in carica due anni e alla scadenza non possono essere rieletti.

Il Presidente:

- rappresenta la Consulta Centrale, nelle sedi ufficiali, nei rapporti con Enti ed Istituzioni pubbliche e private
- convoca l'Assemblea Centrale, di norma a cadenza bimestrale
- predispone e invia ai membri dell'Assemblea Centrale la convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea
- redige il documento di programmazione annuale
- redige la relazione annuale di verifica dell'attività svolta da presentare all'assessore alle Politiche Giovanili dell'Unione

Il Vicepresidente:

- svolge le funzioni di segretario nel corso delle sedute dell'Assemblea Centrale
- rappresenta, assieme al Presidente, la Consulta Centrale, nelle sedi ufficiali, nei rapporti con Enti ed Istituzioni pubbliche e private
- sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza

Una volta all'anno l'Assessore alle Politiche Giovanili, congiuntamente al Presidente ed al Vicepresidente dell'Assemblea Centrale, relaziona alla Giunta ed al Consiglio dell'Unione sulla attività della Consulta.

#### **Articolo 8 – PARTECIPAZIONE**

E' a discrezione della Consulta nelle sue diverse articolazioni, in base alle tematiche trattate, estendere la partecipazione agli incontri a rappresentanti di enti od organizzazioni che si ritenga utili al funzionamento della Consulta.

#### **Articolo 9 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DECISIONI**

Le sedute delle Assemblee Territoriali e dell'Assemblea Centrale sono valide se è presente un numero pari alla metà più uno dei componenti.

Le decisioni delle Assemblee Territoriali e dell'Assemblea Centrale sono approvate a maggioranza relativa dei presenti.

#### **Articolo 10– RISORSE**

La Consulta Giovanile, è un organismo di partecipazione a scopi consultivi. Per la realizzazione di progetti o iniziative, rientranti nella programmazione annuale approvata, per i quali sia necessario un finanziamento, il Presidente dell'Assemblea Centrale predisponde una scheda – progetto che illustri attività e costi da sottoporre all'Assessore alle Politiche giovanili dell'Unione, che una volta valutata la proposta risponderà in forma scritta. Nel caso in cui i progetti o le iniziative proposte non prevedano la necessità di finanziamenti, il Presidente dell'Assemblea Centrale non dovrà compilare la scheda progetto, ma darne comunque comunicazione scritta all'Assessore alle politiche Giovanili dell'Unione, il quale, valutata la coerenza con la programmazione annuale approvata, esprimerà un parere di merito.

#### **Articolo 11 – SEDI**

La sede permanente ed operativa delle Consulte Territoriali è il Centro Giovani del territorio di ogni Comune dell'Unione.

La sede dell'Assemblea Centrale è il Centro giovani del territorio del Comune di Vignola.

### **FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE "MEGAFONO"**

**Art.1**

La Consulta Giovanile si avvale , per il suo funzionamento del supporto degli operatori delle Politiche Giovanili e delle attrezzature tecniche dell'Unione Terre di Castelli. Gli Operatori hanno anche il compito di :

- compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri iscritti alla Consulta;
- verificare che la convocazione dell'Assemblea Territoriale e dell'Assemblea Centrale avvenga secondo le modalità previste;
- conservare copia dei verbali delle sedute delle consulte territoriali e della Consulta Centrale

**Art. 2**

La convocazione dell'Assemblea Territoriale e dell'Assemblea Centrale è comunicata di norma ai membri della Consulta, anche tramite posta elettronica, con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea con almeno 48 ore di anticipo. Il Presidente delle assemblee territoriali e/o l'Assessore alle Politiche Giovanili dell'Unione possono chiedere al Presidente della Consulta la convocazione straordinaria dell'Assemblea Centrale ogni qual volta ne ravvisino la necessità.

**Art. 3**

All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre date ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.